

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

L' ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTO** il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA** la L.R. 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del Sistema dei Parchi Archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- VISTO** in particolare, l'art. 20, comma 12, della suddetta L.R. 20/2000, che sancisce che con apposito regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento dei parchi;
- VISTO** il D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263 dell'Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con il quale ai sensi del comma 2, art. 20 della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione, tra le quali è compresa quella di Segesta, ricadente nel Comune di Calatafimi Segesta;
- VISTO** il D.A. del 29 aprile 2013, n. 1142 recante modifiche ed integrazioni al D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO** il D.A. del 23 gennaio 2014, n. 117 recante modifiche ed integrazioni al D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263 e al D.A. del 29 aprile 2013, n. 1142 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO** il D.A. del 30 agosto 2017, n. 3827 recante modifiche ed integrazioni al D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263, al D.A. del 29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014, n. 117 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO** il D.A. del 19 aprile 2013, n. 995 di individuazione del perimetro del Parco Archeologico di Segesta, con i relativi allegati;
- VISTO** il D.A. n.28/GAB del 29 agosto 2018 che istituisce il Parco Archeologico di Segesta;
- VISTO** il D.A. n.30/GAB del 30 Maggio 2019 che approva il Regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco Archeologico di Segesta;
- VISTO** il D.P.26/Area1/G del 23/01/2023 con cui il Presidente della Regione ha preposto, in qualità di assessore il dott. Francesco Paolo Scarpinato all'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la richiesta da parte del Parco di Segesta, per ultimo con nota n. 2569 del 23 maggio u.s., di parziale modifica degli artt. 9, e 10 del Regolamento del Parco, al fine di potere realizzare nella zona A, un'area di sosta per i veicoli dei visitatori nel modo seguente e nel particolare si chiede: che venga emesso un apposito Decreto attuativo che accolga all'art. 9 (Attività consentite in zona) un nuovo comma 14 che reciti:

14. Realizzare aree attrezzate per la sosta dei visitatori collegate attraverso nuovi percorsi carrabili e pedonali all'area di ingresso e ed alla viabilità esterna. Saranno consentite limitate opere murarie e movimenti di terra in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.

Mentre l'art. 10 (divieti operanti nella zona A) comma 1 dovrebbe recitare:

*1. Eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade nonchè le modifiche piano altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti, **ad esclusione di quanto previsto dall'art. 9, comma 14, del presente regolamento.***

VISTA la nota prot. n.11207 del 26/03/2026 concernente l'attività istruttoria svolta dal Servizio 4 "Gestione Parchi e siti Unesco";

PRESO ATTO che il Comune di Calatafimi Segesta si è espresso favorevolmente con note prott. nn. 3212 del 31/8/2023 e 4176 del 31/10/2023, a condizione che intervenga una modifica dell'art. 10 del Regolamento del Parco;

TENUTO CONTO che il progetto ha ricevuto nulla osta dalla competente Soprintendenza ai beni culturali con nota n. 12532 del 27/10/2023 e parere favorevole dal Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Segesta nella seduta del 31/10/2023;

CONSIDERATO che con nota n. 709 del 13/2/2025, la succitata proposta di variazione del Regolamento è stata sottoposta al Consiglio regionale dei Beni Culturali e, come si evince dal verbale della seduta del 9/4/2025, è stata approvata a maggioranza dei presenti;

CONSIDERATA l'importanza strategica del "Parco Archeologico di Segesta" ai fini della valorizzazione del territorio interessato, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico attraverso l'istituzione del Parco e l'attribuzione della relativa autonomia scientifica e gestionale;

RITENUTO di poter procedere, alla variazione del Regolamento di organizzazione e contabilità previsto dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000;

D E C R E T A

Per quanto in premesso che qui di seguito si intende integralmente riportato:

Art.1

È approvata la seguente variazione al Regolamento del Parco di Segesta:

all'art. 9 (Attività consentite in zona) viene inserito un nuovo comma 14 che così recita:

14. Realizzare aree attrezzate per la sosta dei visitatori collegate attraverso nuovi percorsi carrabili e pedonali all'area di ingresso e ed alla viabilità esterna. Saranno consentite limitate opere murarie e movimenti di terra in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.

l'art. 10 (divieti operanti nella zona A) comma 1 diviene:

*1. Eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade nonchè le modifiche piano altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti, **ad esclusione di quanto previsto dall'art. 9, comma 14, del presente regolamento.***

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n.9.

Palermo 02/04/2026

L'Assessore
Francesco Paolo Scarpinato